

ATTI UFFICIALI

Disposizioni relative al personale del Commissariato dell'emigrazione e ai membri delle Commissioni arbitrali.

Con decreto luogotenenziale del 23 dicembre 1915 su proposta di S. E. il Ministro degli affari esteri, vennero nominati cavalieri della Corona d'Italia:

BENACCHIO dott. Alfredo, segretario del Commissariato;
GRAZIANI dott. Nelusco, ragioniere del Commissariato;
TRAMONTANA Giuseppe, delegato di P. S., ispettore di emigrazione nel porto di Messina.

Con eguale decreto vennero nominati cavalieri delle Corona d'Italia:

PELUSO dott. Cataldo, dell'ufficio dell'emigrazione di Milano;
GIORDANO Giuseppe, dell'ufficio dell'emigrazione in Lucerna-Svizzera.

Con decreto del 2 marzo 1916 S. M. il Re nominava di *motu proprio* commendatore della Corona d'Italia:

COCOLO monsignor Gian Giacomo, direttore dei Missionari di Sant'Antonio di Padova.

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1916, registrato alla Corte dei Conti, la indennità da corrispondere ai membri ed ai segretarii delle Commissioni arbitrali istituite a norma dell'art. 6 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, è stabilita provvisoriamente nella misura di lire una e cinquanta centesimi per ogni decisione cui abbiano preso parte.

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1916, il cav. dottor Oreste Squatriti, primo segretario nel Ministero delle finanze a disposizione del Commissariato della emigrazione, cessa a sua domanda da tale incarico con decorrenza dal 1° aprile 1916.

Con decreti ministeriali in data 10 marzo 1916, registrati alla Corte dei Conti:

Al sig. TASCO Vincenzo, segretario di prima classe del Commissariato dell'emigrazione, è assegnata l'indennità di residenza di annue lire trecentocinquanta;

all'usciera di seconda classe FASOLI Francesco, è assegnata l'indennità di residenza in annue lire duecentocinquanta.

Con decreti ministeriali in data 11 marzo 1916, registrati alla Corte dei Conti:

GIBERTI cav. Giovanni, capitano di Corvetta della Riserva navale, in servizio presso il Ministero della marina, è nominato membro supplente della Commissione centrale dell'emigrazione;

LANDUZZI cav. Francesco, consigliere della Corte d'appello di Messina, è nominato presidente supplente della locale Commissione arbitrale dell'emigrazione;

PERRICONE d.r. Ferdinando, consigliere della Prefettura di Messina, è nominato membro supplente della stessa Commissione arbitrale.

Con decreto ministeriale in data 18 marzo, registrato alla Corte dei Conti: GAFFI Alfonso, segretario nelle Intendenze di finanza, è comandato a prestare servizio al Commissariato della emigrazione.

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1916, registrato alla Corte dei Conti: DI PALMA CASTIGLIONE nob. cav. Guglielmo, ispettore dell'emigrazione per l'estero, è destinato in missione temporanea presso la Missione militare italiana a Parigi.

Relazione della Giunta generale del bilancio sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1915-16 ⁽¹⁾

(Relatore on. FALLETTI)

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Col presente disegno di legge, il ministro degli affari esteri, a norma dell'articolo 28 della legge 17 luglio 1910, n. 538, sottopone alla vostra approvazione gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione, relativi all'esercizio 1915-16, i quali si riassumono come appresso:

ENTRATA:

Entrata effettiva	L. 2,589,700
Movimenti di capitali	" 1,634,162
Partite di giro	" 6,000

SPESA:

Spese effettive	L. 3,953,862
Partite di giro	" 6,000
Fondi di riserva	" 270,000

L'entrata e la spesa si pareggiano, quindi, in lire 4,229,862; ma se consideriamo e sole entrate e spese effettive coi fondi di riserva, risulta un disavanzo effettivo di L. 1,634,162 da colmarsi con alienazione di capitali per egual somma.

Confrontata con quella dell'esercizio 1914-1915 in cui le entrate e spese effettive coi fondi di riserva quasi si pareggiavano, la detta previsione rappresenta un sensibile peggioramento e, precisamente, di lire 1,628,000. Se non che, occorre considerare che, in dipendenza della conflagrazione internazionale scoppiata nel luglio 1914, che fortemente si ripercosse sul nostro movimento emigratorio e, pertanto, sui proventi della tassa d'imbarco, occasionando altresì considerevoli spese di rimpatrio e di assistenza di emigranti, sino dal principio dell'esercizio 1914-15 le previsioni del relativo bilancio subirono ragguardevoli modificazioni, per quanto debbasi tener conto che, come spiegheremo più innanzi, per le maggiori spese occasionate ai servizi di emigrazione per effetto della conflagrazione internazionale, in misura ragguardevole, intervenne il contributo dello Stato.

E, poichè, perduravano le stesse cause che fecero variare le previsioni per l'esercizio 1914-15, facilmente si comprende come dovesse tenerne conto l'Ammini-

(1) Riprodotta dagli *Atti parlamentari* (Camera dei Deputati) - Legislatura XXIV - Sessione 1913-16 - Stampato N. 391-A - Seduta del 21 marzo 1916.

strazione nel compilare il bilancio dell'esercizio 1915-16, le cui risultanze, piuttosto che con le prime previsioni dell'esercizio precedente, giova meglio confrontare con quelle che emergono dalla recente relazione della vostra Giunta al disegno di legge n. 483, per la conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 689, che autorizza il Commissariato dell'emigrazione a procurarsi i fondi necessari per provvedere a bisogni di cassa relativi all'esercizio 1914-15, mediante anticipazioni presso gli istituti di emissione sui titoli di Stato di sua proprietà (Vedi documento parlamentare 483-A).

Dalla quale relazione si rileva come il disavanzo di detto esercizio ascenda a lire 1.604.667.84.

Considerate le somme complessive dei due bilanci, per le categorie I, II e III e per i fondi di riserva, si hanno i seguenti risultati:

	Esercizio 1913-14 Lire	Esercizio 1915-16 Lire	Differenza Lire
ENTRATA:			
Categoria I. — Entrate effettive	4,405,700. »	2,589,700. »	- 1,816,000. »
Categoria II. — Movimento di capitali	13,000. »	1,634,162. »	+ 1,621,162. »
Categoria III. — Partite di giro	6,000. »	6,000. »	»
Totale generale	4,424,700. »	4,229,862. »	- 194,838. »
SPESA:			
Categoria I. — Spese effettive	4,141,862. »	3,953,862. »	- 188,000. »
Categoria II. — Movimento di capitali	6,838. »	<i>p. memoria</i>	- 6,838. »
Categoria III. — Partite di giro	6,000. »	6,000. »	»
Fondi di riserva	270,000. »	270,000. »	»
Totale generale	4,424,700. »	4,229,862. »	- 194,838. »

Esaminiamo ora, nei riguardi dell'entrata e della spesa, gli stanziamenti dei singoli capitoli, che, per variazioni subite in confronto dell'esercizio 1914-15 o per altra ragione, meritino di essere rilevati.

Entrata.

Cap. I « *Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti* » (da lire 20,000 a lire 10,000) - lire 10,000.

La ragguardevole diminuzione che si prevede nelle « entrate effettive » a motivo delle minori riscossioni dei proventi, che vengono versati alla Cassa di depositi e

prestati, dovrà necessariamente influire sul conto corrente presso la Cassa medesima, e scemeranno, per conseguenza, gli interessi sulle somme in contanti, tenute in deposito dal detto Istituto per le normali occorrenze del commissariato. Quindi rimane giustificata la riduzione di lire 10,000, proporzionata alle minori riscossioni.

Cap. 2 « *Rendita dei titoli di proprietà del fondo per l'emigrazione* » (da lire 565,000 a lire 537,000) - lire 28,000.

Tenuto presente il previsto disavanzo effettivo, che deve essere colmato con alienazione dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione, all'atto della compilazione del bilancio, venne calcolato che si rendesse necessaria la vendita dei titoli per lire 1,600,000, sulla quale somma gli interessi, in ragione del 3.50 %, sarebbero ascisi a lire 56,000, che si riducono alla metà, dato che la vendita stessa, come si supponeva, avesse dovuto effettuarsi nel semestre gennaio-giugno 1915.

In realtà, però, quella vendita non si è resa necessaria, avendo il Commissariato provveduto ai bisogni dei servizi mediante convenzione col Banco di Napoli per anticipazione dei fondi occorrenti all'interesse del 4 %.

In quanto agli interessi sui titoli di proprietà del fondo della emigrazione per l'esercizio 1915-16, essi si possono calcolare come appresso:

per buoni del tesoro	L. 100,000.00
» rendita 3.50 %	» 333,918.00
» certificati ferroviari 3.65 %	» 24,239.18
» obbligazioni ferroviarie 3 %	» 47,362.80
	<hr/>
Totale	L. 565,519.98

corrispondente al capitale reinvestito in titoli pubblici, di lire 16,222,873.09 che rappresenta la attuale consistenza del fondo per l'emigrazione.

Cap. n. 5 « *Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti - Emigranti ingaggiati all'estero* » (da lire 2,600,000 a lire 1,000,000) - lire 1,600,000.

Quando vennero presentati alla Camera gli stati di previsione del Fondo per l'emigrazione relativi all'esercizio 1915-16, e, precisamente, il 6 marzo 1915, non si conoscevano ancora i risultati del provento della tassa d'imbarco per l'esercizio precedente, nè era possibile prevedere la ulteriore diminuzione nelle partenze di emigranti per i paesi transoceanici in dipendenza della nostra guerra con l'Austria-Ungheria, che ebbe principio nel maggio successivo. Perciò la somma di un milione stanziata in bilancio per detto titolo, sebbene già considerevolmente inferiore a quella stanziata nell'esercizio precedente, durante il quale le conseguenze della conflazione europea già si erano fortemente ripercosse sul nostro movimento emigratorio, tuttavia sembra superiore a quella che si potrà realizzare durante l'esercizio 1915-16, oggi che sono noti la Commissariato i proventi della tassa, sia nell'esercizio precedente (L. 468.536) sia anche per otto mesi del corrente anno finanziario (L. 155.728).

Occorre, però, osservare che la minore entrata, per la tassa d'imbarco sarà compensata, in gran parte, dalle economie che si realizzeranno negli stanziamenti della spesa, aventi relazione con i servizi dipendenti dalla tutela degli emigranti prima e dopo la partenza dal Regno.

Cap. 8 « *Provento delle tessere sui biglietti ferroviari degli emigranti che si recano, per ferrovia, all'estero, in cerca di lavoro* » (da lire 35,000 a lire 5,000) - lire 30,000.

Per quanto ha tratto al prodotto delle tessere ferroviarie, è da ritenersi che, perdurando tempi normali, si sarebbe ottenuto un graduale aumento, che si può dedurre dai risultati dell'esercizio 1913-14 (L. 46,290). Se non ché, come era naturale, è questo il cespite del Fondo per l'emigrazione sul quale dovevano maggiormente influire, prima la conflazione europea e poi la nostra guerra, specialmente ove si consideri che le tessere suddette si rilasciano ad emigranti diretti verso l'Europa o verso paesi di confine.

Nell'esercizio 1914-15 si raccolsero infatti dalla vendita delle tessere ferroviarie solo lire 9.311 e nel successivo esercizio nel periodo che va dal luglio al novembre 1915 lire 1.167.

Cap. n. 11 « *Concorso nelle spese di vitto e alloggio fornito agli emigranti e al personale di governo negli asili o nelle stazioni sanitarie sia a terra che a mare - Ricuperi vari (da reintegrare al capitolo relativo della spesa)* » (da lire 300,000 a lire 100,000) - lire 200,000. Questa riduzione è naturalmente da attribuire alla diminuzione del movimento di emigrazione.

Cap. n. 14 « *Entrate diverse e impreviste* » (da lire 2,000 a lire 4,000) + lire 2,000.

A questo capitolo, sono imputati proventi di diversa natura, come il prodotto della vendita del Bollettino e di altre pubblicazioni, l'utile che si ricava dal rimborso delle obbligazioni ferroviarie, in confronto del prezzo di costo, ed altri cespiti, per i quali non è istituito apposito stanziamento. La maggior somma che si propone è specialmente giustificata dall'eventuale prodotto del sorteggio delle obbligazioni ferroviarie.

Cap. n. 15 « *Depositi provvisori e pene pecuniarie speciali a carico dei capitani dei piroscafi, per contravvenzioni nei viaggi di ritorno* » (da lire 100,000 a lire 150,000) + lire 50,000.

Si tratta del provento delle contravvenzioni stabilite dall'articolo 13-ter della legge 17 luglio 1910, n. 538.

In passato si è accertato per questo titolo una somma superiore alle 40,000 lire. Qualora la somma prevista non si realizzi, si avrà una corrispondente diminuzione al capitolo 51 della spesa, che concerne la restituzione dei depositi in caso di assoluzione o di riduzione delle ammende in grado di appello.

Cap. n. 18 « *Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato e anticipazioni relative* » (da lire 13,000 a lire 1,634,162) + lire 1,621,162.

A questo capitolo è imputata la somma occorrente per colmare il disavanzo effettivo secondo la previsione per l'esercizio 1915-16.

Tale somma potrà variare in fine di esercizio, ma sembra abbastanza approssimativa, ove si tenga conto del disavanzo accertato per l'esercizio 1914-15, che, come già accennammo, ascende a lire 1,604,667.84.

Per il caso che, a colmare il disavanzo previsto per l'esercizio 1915-16, occorra procedere alla vendita di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione, si è diminuito lo stanziamento del capitolo 2, relativo al provento di tali titoli.

Ma, come si è detto a proposito di quel capitolo, la vendita non si è effettuata, avendo l'Amministrazione ravvisato più conveniente, stante le poco favorevoli condizioni del mercato dei titoli pubblici, di avvalersi della facoltà concessale, di procurarsi le somme occorrenti mediante anticipazioni all'interesse del 4 per cento, da parte del Banco di Napoli e con garanzia sui detti titoli.

Sempre nei riguardi dell'entrata, è da osservarsi che si mantiene lo stanziamento del capitolo n. 10 « *Rimborsi degli stipendi e indennità d'arma agli ufficiali medici per i servizi da essi effettivamente prestati sulle navi che trasportano emigranti e indennità dovute ai medesimi o ai commissari viaggianti per il detto servizio* », in lire 440,000.

Tale somma venne stanziata quando non erano ancora prevedibili le vicende internazionali che si ripercossero sui servizi di emigrazione e, però, non sarà certamente realizzata per intero.

Infatti, in seguito alla mobilitazione generale, si sospese, a bordo dei piroscafi per trasporto di emigranti, il servizio dei medici militari, venendo l'assistenza sanitaria, a bordo dei piroscafi stessi, assunta dai medici civili, a carico dei vettori, e la funzione di commissario essendo disimpegnata da ispettori dell'emigrazione e da altro personale del Commissariato, quando vi siano funzionari disponibili.

Alla mancata riscossione di dette 440,000 lire corrisponderanno economie nei capitoli nn. 31, 32 e 33 della spesa, che riguardano il servizio dei Regi commissari a bordo dei piroscafi adibiti all'emigrazione, non dovendo, il Commissariato della

emigrazione rimborsare ai Ministeri competenti gli stipendi degli ufficiali medici della marina e dell'esercito e trovandosi ridotta la spesa di indennità e trasferta dei Regi commissari per effetto del diminuito numero dei piroscafi in partenza, come si dirà in appresso.

Spesa.

Cap. n. 6 « *Statistica dell'emigrazione - Rimunerazioni al personale addetto al lavoro e spese inerenti al servizio* » (da lire 16,000 a lire 8,000) — lire 8,000.

Nell'esercizio 1914-15 si ebbe, su questo capitolo, un'economia di lire 5,153.94. Di più, vi è la probabilità che si possano ulteriormente ridurre le relative spese. Perciò la diminuzione proposta, in ragione della metà dello stanziamento dell'esercizio precedente, all'atto della pubblicazione del presente bilancio, sembrava giustificata.

Occorre però osservare che, in seguito ai nuovi servizi affidati al Commissariato durante la guerra, con decreto luogotenenziale del 27 febbraio scorso, venne autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, da reintegrarsi al presente capitolo, in lire 6,000.

Le spese, alle quali si è dovuto così provvedere, sono relative a lavori d'ufficio, analoghi a quelli in uso per la statistica, ai quali può dar luogo, per la formazione di elenchi e schedari, il rilascio di passaporti all'estero ad operai dichiarati inabili al servizio militare, o rivedibili, non che il reclutamento di operai italiani, all'estero ed all'interno, destinati al confezionamento di munizioni.

Cap. n. 22 « *Servizio di informazioni e di assistenza alla frontiera - Vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina - Indennità e missioni speciali - Informazioni riservate* » (da lire 65,000 a lire 35,000) — lire 30,000.

La diminuzione è proposta in seguito agli accertamenti per l'esercizio 1914-15, nel quale, sullo stanziamento di lire 65,000 si poté realizzare una economia di lire 39,277.96.

Gli impegni esistenti fino a tutto febbraio dell'esercizio 1915-16 ammontano a lire 17,294.45.

A questo capitolo sono imputate le spese per indennità a funzionari di pubblica sicurezza distaccati presso la sede centrale del Commissariato, non che a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza nei porti d'imbarco ed anche alla frontiera di terra, di spese per indennità di missione ai detti agenti, e i primi alle guardie in occasione dell'accertamento di contravvenzioni, specialmente nella vigilanza sull'emigrazione clandestina. Col personale, però, a cui sono affidate tali mansioni, non va confuso, nei riguardi della vigilanza alla frontiera terrestre, quello destinato ai servizi di zona, la cui spesa è imputata al capitolo n. 23.

Cap. n. 27 « *Sorveglianza sulle locande nei porti d'imbarco - Indennità ai medici igienisti - Assistenza degli emigranti nei porti del Regno* » (da lire 30,000 a lire 20,000) — lire 10,000.

Il minore stanziamento è proposto in considerazione della diminuita emigrazione e delle spese che si potranno risparmiare, specialmente per il servizio delle disinfezioni.

Nell'esercizio 1914-15, sul quale già si ripercuotevano le vicende internazionali, si ebbe una economia di lire 16,104.76.

Cap. n. 29 « *Ricoveri, asili provvisori, stazioni sanitarie speciali per gli emigranti nei porti d'imbarco (affitto di stabili e piroscafi, spese di adattamento e funzionamento - Indennità al personale)* » (da lire 330,000 a lire 310,000) — lire 20,000.

La proposta diminuzione di stanziamento è dovuta al minor numero di emigranti ricoverati nell'asilo di Napoli in seguito alla riduzione del movimento emigratorio.

Come si è rilevato al capitolo 11 della entrata, il provento del concorso dei vettori nel mantenimento degli emigranti negli asili e nelle stazioni sanitarie è diminuito di lire 200,000, e, pertanto, di egual somma si sarebbe dovuto ridurre lo stanziamento della spesa.

Se non chè, l'Amministrazione ha ritenuto prudente di mantenere, in gran

parte, lo stanziamento della spesa dell'esercizio precedente, considerato il carattere continuativo di talune spese degli asili, le quali si mantengono inalterate, indipendentemente dal maggiore o minore numero di emigranti ricoverati, come, ad esempio, le spese di affitto dei locali, arredamento personale direttivo ed altre.

E da notarsi, però, che, nell'esercizio 1914-15, si realizzò, in confronto della previsione, un'economia di lire 148.517.89.

Devesi, infine, notare che vengono rimborsate sui fondi messi a disposizione dal Tesoro per assistenza e rimpatrio di emigranti, in dipendenza delle vicende internazionali, in ragione di lire 2 al giorno, le rette per individui ricoverati negli asili, sebbene non sieno emigranti. Tale categoria di ricoverati comprende ora persone rimpatriate dall'estero per richiamo in servizio militare al loro arrivo nel Regno, i profughi dalla Turchia, irredenti ed altri profughi di passaggio a Napoli, ecc.

Cap. n. 31 « *Rimborso al Ministero della marina degli stipendi di indennità ai medici militari adibiti ai servizi dell'emigrazione e contributo per il miglioramento del ruolo del corpo sanitario militare marittimo* » da lire 326,100 a lire 282,000 — lire 44.100

La diminuzione è stata proposta per mettere in relazione lo stanziamento del fondo per l'emigrazione con la somma impostata nel bilancio del Ministero della marina.

Come si è indicato nella nota esplicativa, la somma non sarà pagata che per l'effettivo numero dei medici della Regia marina adibiti effettivamente al servizio dell'emigrazione.

Nell'esercizio 1914-15 si ebbe l'economia di lire 196,093.67.

Nell'esercizio 1915-16 nessuna somma sarà pagata per tale oggetto, stante l'avvenuta mobilitazione, per effetto della quale il servizio dei medici militari è completamente cessato.

Cap. n. 32 « *Stipendi e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito imbarcati eventualmente in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato. Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti per il servizio effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti* » (da lire 270,000 a lire 217,000) — lire 53,000.

La minore spesa è stata calcolata in base alla spesa sostenuta in vari esercizi precedenti.

E però necessario osservare, che, atteso il minor numero dei piroscafi in partenza per effetto della diminuita emigrazione e la mancanza dei medici militari a bordo, dovuta alla mobilitazione generale, le spese che graveranno su questo capitolo si limiteranno a quelle per i pochi commissari civili imbarcati e l'Amministrazione prevede che potranno occorrere dalle 25 alle 35 mila lire.

Cap. n. 33 « *Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti* » (da lire 7,900 a lire 5,000) — lire 2,900.

Valgono per lo stanziamento di questo capitolo le osservazioni fatte per i capitoli 31 e 32, dovendo, per il diminuito numero delle partenze dei piroscafi in servizio d'emigrazione, ridursi anche l'importo dei depositi sui quali vengono poi rimborsate ai vettori le somme che possano avere versato in più di quanto fosse necessario per il mantenimento dei commissari a bordo dei detti piroscafi.

Cap. n. 35 « *Personale di ruolo degli ispettori dell'emigrazione per l'estero e indennità di residenza in Roma quando vi abbiano diritto - Assegni degli addetti per l'emigrazione* » (da lire 74,000 a lire 69,000) — lire 5,000.

Lo stanziamento di lire 69,000, che si propone per questo capitolo, va ripartito come segue:

Per n. quattro ispettori all'estero di 1° classe, a lire 6.000 . . .	L. 24,000
Per n. sei ispettori all'estero di 2° classe a lire 5.000	» 30,000
Per tre addetti dell'emigrazione	» 15,000

Totale	L. 69,000

La diminuzione dello stanziamento, di lire 5.000, in confronto dell'esercizio precedente, è dovuta alla soppressione di un addetto a Montreal (Canada).

Effettivamente si ha ora un solo addetto, che risiede a Lucerna (Svizzera), il quale, a quanto assicura l'Amministrazione, disimpegna importanti mansioni e assai lodevolmente.

Dei 10 posti di ispettori di ruolo, due per ispettori di 2° classe sono attualmente scoperti.

Gli altri otto ispettori hanno le seguenti destinazioni:

Ispettori di ruolo di 1° classe.

1° a Parigi;

2° presso il Commissariato incaricato di una direzione;

3° in servizio di commissario di bordo;

4° assegnato all'ufficio di zona per la vigilanza sull'emigrazione clandestina in Milano.

Ispettori di ruolo di 2° classe:

1° a Buenos Ayres;

2° in servizio di Regio commissario di bordo;

3° a S. Paolo al Brasile;

4° presso la sede centrale del Commissariato.

Cap. n. 40 « *Spese di missione dei Regi consoli, funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali nei paesi transoceanici nell'interesse dell'emigrazione* » (da lire 40.000 a lire 35.000) — lire 5.000.

La diminuzione è proposta in base alle risultanze degli esercizi precedenti. Nell'esercizio 1914-15 si verificò un'economia di lire 19.930.

Nell'esercizio 1915-16 viene a cessare una missione del vice console a New-York, che era stato destinato in aiuto dell'ispettore di emigrazione in quella sede. Sulla relativa spesa, sostenuta nel precedente esercizio in lire 11.861,50, rimangono, per la competenza dell'esercizio 1915-16, lire 1.500. Figurano attualmente pochi impegni per missioni e, fra questi, uno di lire 3.000 per incarico affidato ad un funzionario del Commissariato, partito come commissario di bordo, incarico consistente nella revisione di gestioni di Società di patronato e di altri istituti di assistenza degli emigranti al Brasile.

Cap. n. 41 « *Pagamenti e rimborso alla Direzione generale delle scuole all'estero delle spese disposte, d'accordo col Commissariato dell'emigrazione, per l'incremento delle scuole italiane in America* » (da lire 390.000 a lire 370.000) — lire 20.000.

Cap. n. 42 « *Pagamenti e rimborso alla Direzione generale delle scuole all'estero delle spese disposte, d'accordo con il Commissariato dell'emigrazione, per i maestri e medici agenti nell'America meridionale* » (da lire 60.000 a lire 80.000) + lire 20.000.

La diminuzione dello stanziamento del capitolo 41, in lire 20.000, viene portata in aumento del capitolo 42, per dare maggior impulso al servizio dei maestri agenti nell'America meridionale.

Sulla istituzione dei maestri agenti la Giunta si è intrattenuta nelle sue precedenti relazioni, facendo rilevare come, specialmente al Brasile, quella forma di assistenza a nuclei di colonie nostre lontane dai centri civilizzati, avesse fatto buona prova e meritasse di essere maggiormente favorita.

Da informazioni assunte appare però incerto se il progettato aumento nel numero dei maestri agenti possa essere attuato durante il corso dell'esercizio. Cosicché è presumibile che si economizzi il proposto maggiore stanziamento del capitolo 42.

Le spese, a carico del Fondo per l'emigrazione, per le scuole all'estero sono state complessivamente, durante l'esercizio 1914-15 di L. 389.695 e durante l'esercizio in corso, fino al 1° marzo, sempre complessivamente, di L. 355.695.

Cap. n. 46 « *Spese di missione e trasferte di primo stabilimento, di trasferimento, e indennità di residenza agli ispettori, addetti dell'emigrazione, corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi* » (da lire 60.000 a lire 30.000) — lire 30.000.

La diminuzione che si propone per lo stanziamento di questo capitolo è giustificata dall'essere risultata esuberante ai bisogni la somma prevista per l'esercizio 1914-1915, sulla quale si realizzò una economia di lire 41,251.39.

Cap. n. 48 « Assistenza legale e tutela degli emigranti in Europa ed altri paesi - Servizio dei Regi ispettori, addetti e corrispondenti e spese per il funzionamento dei loro uffici » (da lire 75,000 a lire 95,000) + lire 20,000.

Questo aumento è dovuto alle maggiori spese che si prevedono per l'assistenza legale dei nostri emigranti in Europa, a motivo della estensione assunta dal servizio delle assicurazioni sociali, che, come vedremo più innanzi, continua a funzionare, malgrado la interruzione dei nostri rapporti con la Germania e la nostra guerra con l'Austria.

Movimento dell'emigrazione transoceanica durante gli anni 1914 e 1915.

L'emigrazione italiana transoceanica negli anni 1914 e 1915 è discesa notevolmente. Nel 1914 partirono per paesi transoceanici 162,492 emigranti italiani; nel 1915, 38,226.

L'emigrazione italiana transoceanica è diminuita nel 1914 di 265,992 persone, in confronto del 1913. La diminuzione delle partenze si è verificata per gli Stati Uniti nella cifra di 179,393, per il Plata, di 73,878, e per il Brasile, di 12,141.

Nell'anno 1915, rispetto al 1914, si è verificata, nelle partenze, una diminuzione di 124,266 persone. La diminuzione delle partenze si è avuta per gli Stati Uniti nella cifra di 96,905, per il Plata di 18,971 e, per il Brasile, di 6,587.

Rispetto al 1913, la diminuzione verificatasi nel 1914 fu del 62.08 per cento; nel 1915, rispetto al 1914, la diminuzione fu del 76.48 per cento. Confrontato poi l'anno 1915 con l'anno 1913, quello di maggiore emigrazione, la diminuzione fu del 91.08 per cento.

Durante l'anno 1914, gli emigranti italiani rimpatriati furono 219,178; nel 1915, 167,925. Nell'anno 1913 ascesero a 188,978. In confronto del 1913 si è avuto, nel 1914 un aumento di 30,200 rimpatriati italiani. Nel 1915, rispetto al 1914, si è avuta invece una diminuzione di 51,253 rimpatriati italiani.

Nel 1914 rimpatriarono dagli Stati Uniti 33,685 emigrati italiani in più dell'anno precedente e dal Brasile 123. Dal Plata si ebbe invece una diminuzione di 2,738 rimpatriati italiani, e dagli altri paesi di 870.

Nell'anno 1915 rispetto al 1914 si è avuta una diminuzione di 52,009 rimpatriati italiani dagli Stati Uniti; di 1,376 dal Brasile e di 777 dagli altri paesi; dal Plata si ebbe invece un aumento di 2,909 rimpatriati italiani.

La percentuale degli italiani rimpatriati, sui partiti, fu di 134.89 nel 1914 e di 439.30 nel 1915. Le percentuali dei ritornati sui partiti per i tre indicati paesi furono, nell'anno 1914, le seguenti: dagli Stati Uniti 124 emigrati su 100 partiti, dal Plata 191, dal Brasile 140. Nell'anno 1915 ritornarono: dagli Stati Uniti 361 emigranti su 100 partiti, dal Plata 802, dal Brasile 446. Nell'anno 1913 le percentuali dei ritornati sui partiti furono rispettivamente di 40, 54 e 60.

Hanno influito a diminuire notevolmente il numero delle partenze per paesi transoceanici, la sospensione e la limitazione, dal momento della dichiarazione della guerra, dei viaggi dei piroscafi iscritti in patente di vettore, appartenenti a Compagnie di navigazione con bandiere di Stati belligeranti, gli accresciuti pericoli della navigazione, nonchè le restrizioni nella concessione dei passaporti agli uomini soggetti al servizio militare ed a quelli ancora suscettibili di eventuale richiamo. Aggiungasi poi la crisi economica che tuttora perdura nel Sud America, massimamente nel Plata. Negli Stati Uniti vi fu una forte depressione nelle condizioni del mercato del lavoro in tutto l'anno 1914 e in parte dell'anno 1915. La ripresa dei lavori agricoli e la maggiore attività spiegata in alcune industrie, specialmente in quelle metallurgiche e meccaniche in genere, ripararono alla crisi che si era ripercossa anche negli Stati Uniti per la guerra europea.

Noli.

Dopo lo scoppio della nostra guerra i noli per il trasporto degli emigranti sono rimasti stazionari, quali, cioè, erano stati stabiliti nell'aprile 1915 per il quadrimestre maggio-agosto. E nella stessa misura furono fissati per il 3° quadrimestre 1915 e per il 1° quadrimestre 1916, quantunque i vettori facessero proposte molto superiori alle precedenti, che giustificarono con l'elevatissimo costo del combustibile, della mano d'opera e dei generi di consumo, coll'alto tasso delle assicurazioni contro i rischi di guerra e colla mancanza quasi assoluta di traffico nei viaggi di andata.

Il Commissariato, pur non contestando ai vettori che vi fosse effettivamente un aumento nelle spese di esercizio della loro industria, ha ritenuto opportuno, in entrambe le occasioni, di proporre loro il mantenimento dei noli precedenti, soprattutto in considerazione che essi avevano raggiunto un limite tale che avrebbe dovuto ritenersi come massimo, ed anche per il forte aumento nel numero dei rimpatri e per l'elevato prezzo di passaggio praticato nei viaggi di ritorno, nonché per l'alto nolo di trasporto delle merci, alto nolo che assicurava da sé solo un largo margine di utilità all'impresa.

Piroscafi in servizio di emigrazione.

Viaggi che si compiono malgrado la guerra e paesi di destinazione.

Il numero dei piroscafi attualmente in servizio d'emigrazione è molto ridotto, essendo sospeso fin dal 1914 il servizio fatto dalle Compagnie tedesche e dalla Compagnie Générale Transatlantique, ed essendo stati requisiti dai rispettivi Governi alcuni dei piroscafi appartenenti alle Compagnie italiane ed alle altre Compagnie estere, cui fu concessa patente di vettore.

Tuttavia il servizio di emigrazione è continuato ininterrotto. Infatti nel mese di gennaio u. s. partirono dai porti italiani 11 piroscafi di cui 6 per l'America centrale; nel mese corrente sono state indette altre 11 partenze, di cui 6 pel Nord e 5 pel Sud.

Come sia attualmente rispettata la convenzione italo-germanica sulle assicurazioni sociali; come si svolge ora la tutela legale in Europa.

La convenzione italo-germanica sulle assicurazioni operaie del 31 luglio 1912 è tuttora giuridicamente in vigore e continua attualmente ad essere applicata, salve le modificazioni formali rese necessarie dalle condizioni create ai nostri uffici in Germania dalla rottura dei rapporti diplomatici con quell'impero.

L'ufficio imperiale, in Berlino, per le assicurazioni operaie, ebbe occasione in due circolari (del 30 agosto 1915 e del 20 gennaio 1916) di affermare la sussistente continuazione degli obblighi dei Consorzi assicuratori verso gli aventi diritto in Italia per quanto si attiene all'ulteriore pagamento delle singole rendite operaie avvertendo, anzi, che tale obbligo continuerebbe a sussistere anche nel caso che tra la Germania e l'Italia avesse a scoppiare lo stato di guerra.

Per la pratica attuazione dell'azione di tutela legale e sociale e in rapporto alle nuove circostanze create dalle vicende della guerra, si provvide, fin dal giugno 1915, con apposite istruzioni al nostro ministro a Berna presso il Governo Svizzero, per ottenere che la Legazione Svizzera in Berlino subentrasse a rappresentare in Germania i nostri uffici-emigrazione di settore di Berlino, Colonia e Monaco, mentre, d'altra parte, si istituiva a Berna un *Ufficio speciale di corrispondenza*, in relazione con l'*Ufficio centrale a Roma*, per svolgere in Germania e territori invasi, l'azione continuativa dei servizi concentrati di assistenza legale relativa alle assicurazioni operaie, alle vertenze dei salari, ai recuperi di risparmi e crediti, e per tutte quelle forme di protezione di interessi di connazionali, turbati dallo scoppio della guerra europea.

Per la *trasmissione delle rendite operaie* il servizio, a conto e a nome dei consorzi assicuratori, anche per esplicita imposizione del Reichsversicherungsamt (Ufficio imperiale delle assicurazioni operaie), viene fatto dalla *Deutsche Bank* la quale corrisponde col *Banco di Napoli*, per il tramite dei nostri *Uffici di Berna e di Roma*, e col sistema dei *vaglia, certificati di vita*, già in uso prima della guerra. Uguale sistema s'è adottato recentemente per il pagamento in Italia delle *rendite operaie del Lussemburgo*, il quale avviene ormai regolarmente.

Per la *Germania, il Lussemburgo* e i territori d'*invasione tedesca* si è dunque avviato un servizio pratico di tutela legale in relazione alle condizioni attuali diplomatiche e alle difficoltà delle comunicazioni indirette.

Per quanto riguarda l'*Austria*, l'azione di tutela degli interessi italiani e per le ricerche di persone, il servizio è vario, a seconda delle circostanze, e difficilissimo per molte ragioni. Le *rendite operaie austro-ungariche* sono state *sospese* per i connazionali residenti fuori dell'impero austro-ungarico, e per accertare i reclami dei danneggiati, il Commissariato promosse diligente inchiesta in Italia provvedendo altresì alla raccolta delle lagnanze relative ad interessi abbandonati in Austria e in Ungheria.

Per le *altre regioni d'Europa* la tutela legale si svolge per mezzo della azione solita e ordinaria delle Regie autorità consolari, competenti per le rispettive giurisdizioni territoriali.

Servizio della leva all'estero.

Rimpatrio di emigranti pel servizio militare.

Al sensi dell'articolo 33 della legge sull'emigrazione, il servizio della leva all'estero è affidato alle Regie Autorità diplomatiche e consolari, le quali, in tempo di pace, disimpegnano press'a poco le funzioni, che, nel Regno, sono affidate ai Consigli di leva, occupandosi dei soli iscritti, mentre, dopo indetta la mobilitazione, hanno assunta anche la parte riservata ai Distretti militari di reclutamento.

Il Commissariato dell'emigrazione, a cui venne affidato l'incarico della mobilitazione dei nostri connazionali residenti all'estero, ha, di volta in volta, informate le Autorità stesse delle varie chiamate alle armi di classi, specialità o categorie: prima con un breve cenno telegrafico, di poi inviando circolari e dettagliate istruzioni, fornite dal Ministero della guerra.

Al primo avviso della mobilitazione i nostri Consolati vennero affollati da connazionali che volevano rimpatriare in massa, ma poichè solamente un certo numero di essi doveva effettivamente rispondere alla chiamata alle armi, molti ritornarono alle loro case ed ai loro lavori.

Avvenuti i primi rimpatri, dei più volenterosi, si affacciò la questione delle famiglie che molti non intendevano di abbandonare; ora, mentre le Autorità consolari fornivano il viaggio, a spese dell'erario ai militari richiamati, non potevano provvedere alle loro famiglie, poichè si sarebbe trattato di rimpatriare intere colonie.

Sorsero così molti Patronati di assistenza fra i nostri connazionali e si raccolsero ragguardevoli somme, con cui venne provveduto al rimpatrio di numerose famiglie.

I regi consoli non hanno mancato di dare la maggior possibile diffusione alle notizie relative alla mobilitazione, di guisa che, in breve, anche nei più piccoli centri, i nostri connazionali erano edotti delle varie chiamate indette nel Regno.

Poichè molti chiedevano dilazioni onde poter sistemare affari in corso o ritirare mercedi rappresentanti il frutto di un'annata di lavoro (come per gli agricoltori stabiliti al Brasile) venne concesso un congruo termine, fissato in un mese per gli emigranti nei paesi d'Europa e tre mesi per i paesi transoceanici.

Neanche questo termine apparve sufficiente nella pratica e, perciò, il Ministero della guerra autorizzò i Regi Consoli a munire di una dichiarazione tutti coloro che

intendevano rimpatriare entro il 31 dicembre 1915, dichiarazione che aveva per iscopo di scagionare il loro ritardo innanzi alle autorità militari del Regno.

Per ragioni di bilancio e per difficoltà che il rimpatrio offriva, venne rinunziato al richiamo dei militari residenti in taluni paesi, come ad esempio: Cina, Giappone, Australia, Russia, Scandinavia, ecc.

In complesso si può calcolare che dall'estero siano rimpatriati circa 160.000 militari e se tale numero è limitato, in confronto alla nostra emigrazione, si può attribuirne la causa all'impossibilità di rimpatriare anche le famiglie, e, per molti, alla tema di punizioni, pel ritardo frapposto nel rispondere alla chiamata.

Siccome non tutti i rimpatriati erano abili alle armi, il Commissariato ha dovuto provvedere al riespatrio dei riformati, fornendoli dei mezzi di viaggio per ritornare al loro luogo di provenienza e, limitatamente ai confinanti Stati Europei, anche pel ritorno in famiglia di taluni rimpatriati erroneamente, ossia appartenenti a classi o specialità non ancora chiamate.

Nuovi servizi affidati al Commissariato in seguito alle vicende internazionali.

Dallo scoppio della conflagrazione europea il Commissariato ha visto crescere le sue attribuzioni ed i suoi servizi, come appresso:

- a) assistenza ai rimpatrianti dai paesi belligeranti (dall'agosto 1914);
- b) assistenza ai rimpatrianti per effetto della guerra nazionale;
- c) assistenza ai profughi dall'Austria dopo la dichiarazione di guerra;
- d) distribuzioni mensili dei sussidi ai predetti profughi a mezzo delle Prefetture;
- e) mobilitazione dei richiamati alle armi;
- f) mobilitazione della mano d'opera per le industrie attinenti alla difesa del Paese;
- g) passaporti;
- h) rimpatri di militari congedati, riformati, ecc.;
- i) pagamento nel Regno delle rendite per infortuni dovute dai Paesi belligeranti.

A rendere possibile, da parte del Commissariato dell'emigrazione, il disimpegno di detti servizi, intervennero provvedimenti vari di indole finanziaria.

Assistenza e rimpatrio in seguito alla guerra Europea.

La prima necessità, alla quale si dovette far fronte, fino dall'agosto 1914, fu quella di provvedere al rimpatrio ed alla assistenza di numerosi emigranti nostri, che, allo scoppio della conflagrazione, tumultuariamente ritornarono in Italia, mentre esigenze analoghe, sebbene in più tenui proporzioni, si manifestarono anche per la nostra emigrazione transoceanica, sulla quale si ripercossero le conseguenze della guerra europea.

Per tali bisogni, imprescindibili e generati da gravi motivi di Stato, si ricorse al concorso del Fondo per l'emigrazione, e venne, pertanto, emanato il Regio decreto 9 agosto 1914, n. 823, col quale si portava a lire 800.000 lo stanziamento del capitolo 48 del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1914-15, nella considerazione che tale somma fosse sufficiente ai bisogni. (Vedi relazione della Giunta del bilancio per la conversione in legge di detto Regio decreto - Doc. parl. n. 303-A).

Nel decreto era espressamente dichiarato che la somma dovesse essere prelevata dal fondo in deposito presso la Cassa depositi e prestiti o ricavata mediante vendita di titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione, salvo a provvedere al relativo reintegro da parte del Regio Governo.

Successivamente, però, si riconobbe che tale somma non sarebbe stata sufficiente ai bisogni ed, intanto, era necessario provvedere colla massima urgenza.

Si trattava difatti di provvedere all'assistenza e al rimpatrio di un rilevante numero di connazionali concentrati in varie località, ed ai quali bisognava sopprimere sostentamento e mezzi di viaggio sia per mare dai porti della Francia, della Tunisia e dell'Algeria, come per mezzo delle ferrovie germaniche ed austriache.

Il Commissariato dell'emigrazione provvide a tale assistenza ed ai fondi necessari, mediante apertura di crediti presso gli Istituti di emissione e su garanzia dei titoli fruttiferi di sua proprietà.

L'assistenza ed il rimpatrio si svolse, così, colla massima sollecitudine, come era richiesto dal caso, coll'ausilio dei funzionari dell'emigrazione, i quali prestarono volentieri l'opera loro e col mezzo dei fondi messi sollecitamente a disposizione delle autorità diplomatiche e consolari.

In seguito ad accordi presi col nostro Governo ed alla deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione, la garanzia da darsi dal Commissariato sui titoli di sua proprietà, sui prelevamenti da farsi dagli Istituti di emissione, fu determinata nella somma di lire 5,100,000.

Tale somma venne versata al Fondo per l'emigrazione ed attribuita al bilancio del Fondo stesso mediante il decreto luogotenenziale 30 maggio 1915, col quale si istituiva il capitolo 18-*bis* del bilancio dell'entrata e 56-*bis* del bilancio della spesa « pel trasporto e l'assistenza all'estero di nazionali rimpatrianti in dipendenza degli avvenimenti internazionali ».

Per effetto di detto versamento si resero inutili, sia il maggiore stanziamento portato al capitolo 48 col Regio decreto 9 agosto 1914, n. 823, sopra citato, sia il prelevamento avvenuto del Fondo di riserva per le spese imprevedute di lire 75,000, da portarsi in aumento al capitolo stesso per effetto del Regio decreto 9 agosto 1914, n. 522, emanato per ragioni di prudenza.

Di modo che, detratta la piccola somma di lire 5,818.32 imputata a tale capitolo e che concerne i bisogni ordinari dell'emigrazione, il residuo di lire 869,181.68 è stato col consuntivo 1914-15 portato in economia.

La Commissione parlamentare di vigilanza, però, nell'opporsi risolutamente accchè le spese di assistenza e di rimpatrio dai paesi d'Europa e del bacino di Mediterraneo venissero posti a carico esclusivo del Fondo per l'emigrazione, riconobbe come quelle relative all'assistenza ed ai rimpatri dai paesi transoceanici potessero essere sostenute dal fondo stesso perchè più pertinenti, per la loro natura, al suo istituto.

Venne, pertanto, emanato il Regio decreto 20 maggio 1915, n. 716, col quale si portava a lire 300,000 lo stanziamento del capitolo 44 del bilancio passivo del Fondo per l'emigrazione che concerne appunto l'assistenza e il rimpatrio dai paesi transoceanici. (Vedi relazione della Giunta del bilancio sulla conversione in legge di detto decreto - Doc. parlam. 484-A).

Su tale somma il Commissariato, pur provvedendo ai molteplici ed imprescindibili bisogni, non ha ricorso che per lire 207,195.79, con l'economia di lire 92,804.21, comè risulterà dal conto consuntivo dell'esercizio.

Assistenza di profughi delle terre irredente, internati, ecc.

Anche per l'assistenza dei profughi delle terre irredente e per i loro rimpatri in seguito alla guerra nazionale, si richiese l'opera del Commissariato dell'emigrazione.

Il servizio viene eseguito coi fondi forniti direttamente dal Regio Governo.

Nell'esercizio 1914-15 venne, all'uopo, versata al bilancio del Fondo per l'emigrazione la somma di lire 1,000,000 che, col Regio decreto 25 maggio 1915, si attribuì al bilancio del Fondo stesso mediante l'istituzione di un capitolo di entrata (17-*bis*) e di spese (55-*quater*) per rimpatrio ed assistenza all'estero e all'interno degli Italiani indigenti profughi a causa delle presenti eccezionali condizioni politiche internazionali.

La somma messa a disposizione del Commissariato alla fine dell'esercizio 1914-15 non riguardava che l'inizio del servizio. Difatti, nel corso dell'esercizio 1915-16, sono

stati attribuiti al Fondo per l'emigrazione altri contributi per la somma di lire 10,000,000 al 13 marzo 1916.

E necessario osservare che, per tale servizio, l'opera del Commissariato dell'emigrazione si limita alla sola contabilità dei fondi, la destinazione dei quali viene eseguita secondo le istruzioni impartite ai Regi prefetti, incaricati delle spese, dal Ministero dell'Interno.

SERVIZIO DEI RIESPATRI MILITARI.

Il servizio del rimpatrio dei militari congedati o riformati che ritornano all'estero, viene eseguito dal Commissariato dell'emigrazione per mezzo dei propri uffici nell'interno del Regno e delle Regie prefetture.

I fondi necessari sono forniti dal Ministero degli affari esteri per conto del Ministero della guerra, al quale devono essere inviate le contabilità relative.

Spese da liquidarsi ulteriormente per altri servizi affidati al Commissariato.

Per tutti i servizi affidati al Commissariato dell'emigrazione occorreranno certo ulteriori spese, poichè il Commissariato stesso non potrà provvedervi col proprio personale di ruolo, attualmente ridotto per richiami alle armi.

Inoltre è da tener conto delle spese relative ai servizi stessi come quelli di posta, telegrafo ed altri.

Per espressa deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione, tali spese non debbono esser fatte a carico del Fondo stesso.

Si renderà pertanto necessario, non appena sieno cessate le attuali condizioni, di eseguire una regolare liquidazione di dette spese, affinchè da parte delle Amministrazioni interessate, ne sia effettuato il rimborso.

Onorevoli colleghi! Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, relativo all'esercizio 1915-916 non solleva, quest'anno, questioni di speciale importanza nei riguardi dei normali servizi di emigrazione, data la diminuzione del movimento emigratorio, sul quale si ripercossero, in modo molto sensibile, le vicende internazionali, e, però, non è il caso di insistere su argomenti che formarono già oggetto di attento esame nelle precedenti relazioni della vostra Giunta, specialmente in questi ultimi anni, quando l'emigrazione nostra transoceanica ed europea assumeva proporzioni sempre crescenti, e conseguentemente si accrescevano, in misura ragguardevole le entrate, che consentivano di provvedere con certa larghezza ai servizi propri del Commissariato a carico del Fondo della emigrazione. A tempi normali rimandiamo, quindi, la manifestazione dei voti, che potranno meglio concretarsi in base alle nuove condizioni che verranno fatte al movimento emigratorio dal ristabilimento della pace europea.

Nè potremo allora esimerci dal toccare una questione che già oggi si affaccia come richiedente soluzione adeguata alla importanza dei servizi dell'emigrazione, che sono venuti accrescendosi per effetto delle nuove disposizioni delle leggi votate dal Parlamento a sempre meglio assicurare la tutela degli emigranti nostri. E qui alludiamo alla necessità di provvedere il Commissariato di un ruolo organico di impiegati che risponda alle esigenze vere, effettive, dei servizi della emigrazione, ai quali, oggi, malgrado le disposizioni della legge del 1910, continua a provvedersi con numero personale avventizio.

Una nota veramente saliente caratterizza nell'ora presente i servizi dell'emigrazione, quando si considerino in rapporto con lo stato di guerra, durante il quale il Commissariato dell'emigrazione ha assunto un'importanza tutta speciale, per le mansioni ad esso affidate, e che egregiamente ha disimpegnato sino dall'inizio della conflagrazione europea e disimpegna tuttora, come organo di Stato tendente a soddisfare ai molteplici interessi dipendenti, sia dalle alterazioni prodotte dalla guerra nelle normali condizioni della massa dei nostri emigranti all'estero, sia dalla mobilitazione

all'estero, sia dai bisogni dei profughi delle terre redente, sotto ogni più svariata forma di assistenza, e provvedendo ai rimpatri.

Sull'azione del Commissariato in quel senso vi abbiamo esposto particolareggiate notizie, e, specialmente, ci è sembrato opportuno indicarvi i limiti entro i quali a certe esigenze più proprie della guerra, poté anche sopperire il bilancio del Fondo della emigrazione, spiegando nel tempo stesso in qual modo ebbe, come era doveroso a contribuire, lo Stato, alle considerevoli spese occasionate dai nuovi e speciali servizi affidati al Commissariato, per effetto delle vicende internazionali.

E ciò in attesa della relazione sui servizi del Commissariato, che ci consta essere di imminente pubblicazione e che desterà speciale interesse per il lungo periodo di tempo al quale si riferirà, dal 1910 ad oggi.

Spiegati così i criteri ai quali la vostra Giunta ebbe a conformarsi nell'attendere alla sua relazione sul bilancio del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio 1915-16, vi proponiamo di voler onorare dei vostri suffragi il presente disegno di legge.

FALLETTI DI VILAFALLETTO, *relatore.*

Disegno di legge del Ministero e della Commissione.

Art. 1. — Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1915-16, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.

Art. 2. — È approvata l'annessa tabella A, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Art. 3. — Il Governo del Re è autorizzato a procedere all'alienazione dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione per provvedere al pagamento delle spese, ed a seconda dei bisogni di cassa, sino alla concorrenza dello stanziamento di cui al capitolo 18 della tabella dello stato di previsione dell'entrata annessa alla presente legge.

Qualora, per le condizioni del mercato, l'alienazione dei titoli di cui al precedente capoverso producesse una rilevante perdita pel Fondo dell'emigrazione, il Governo del Re è autorizzato a procurarsi i fondi necessari presso gli istituti di emissione mediante anticipazioni sui titoli da alienarsi. I prelevamenti su tali anticipazioni saranno eseguiti secondo i bisogni di cassa e versati al conto corrente del Fondo per l'emigrazione presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Le anticipazioni, le modalità e il pagamento degli interessi relativi saranno autorizzati con decreti ministeriali, mediante i quali saranno introdotte le necessarie modificazioni di bilancio.

**STATO di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione
per l'esercizio finanziario 1915-16.**

Capitoli		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916			
Numero	DENOMINAZIONE	Proposte del Mi- nistero presen- tate il 6 marzo 1915	Variazioni proposte		Previsione risultante
			dal Ministero	dalla Giunta del bilancio	
CATEGORIA I — ENTRATE EFFETTIVE					
TITOLO I — ENTRATE ORDINARIE.					
Rendite patrimoniali.					
1	Interessi sul conto corrente presso la Cas- sa depositi e prestiti	10,000.00	10,000.00
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	537,000.00	537,000.00
3	Fitto di locali di proprietà del Fondo per l'emigrazione ceduti ad altre ammi- nistrizioni	1,400.00	1,400.00
	Totale	548,400.00	548,400.00
Contributi a carico dei vettori.					
<i>(Emigrazione transoceanica)</i>					
4	Tassa per la concessione di patenti ai vet- tori di emigranti	16,000.00	16,000.00
5	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti - Emigranti ingaggiati all'estero	1,000,000.00	1,000,000.00
6	Tassa di assenso alle nomine dei rappre- sentanti di vettori	80,000.00	80,000.00
7	Tassa di licenza consolare per viaggi di ri- torno dei piroscafi non iscritti in patente	50,000.00	50,000.00
	Totale	1,146,000.00	1,146,000.00

Capitoli		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916			
Numero	DENOMINAZIONE	Proposte del Mi- nistero presen- tate il 6 marzo 1915	Variazioni proposte		Previsione risultante
			dal Ministero	dalla Giunta del bilancio	
	Contributi diversi.				
	<i>(Emigrazione continentale)</i>				
8	Provento delle tessere sui biglietti ferro- viari degli emigranti che si recano, per ferrovia, all'estero, in cerca di lavoro . .	5,000.00	5,000.00
	<i>(Emigrazione transoceanica)</i>				
	Tassa sui ricorsi presentati alla Commis- sione arbitrata per l'emigrazione, e di- ritti di cancelleria	35,000.00	35,000.00
	Totale	40,000.00	40,000.00
	Rimborsi e concorsi nelle spese.				
	<i>(Emigrazione transoceanica)</i>				
10	Rimborsi degli stipendi e delle indennità d'arma degli ufficiali medici per il ser- vizio da essi effettivamente prestato sul- le navi che trasportano emigranti e in- dennità dovute ai medesimi o ai Com- missari viaggianti per il detto servizio .	440,000.00	440,000.00
11	Concorso nelle spese di vitto e alloggio fornito agli emigranti e al personale di governo negli asili o nelle stazioni sani- tarie sia a terra che a mare - Ricuperi vari - (da reintegrare al capitolo rela- tivo della spesa)	100,000.00	100,000.00
	Totale	540,000.00	540,000.00

Capitoli		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916			
Numero	DENOMINAZIONE	Proposte del Mi- nistero presen- tate il 6 marzo 1915	Variazioni proposte		Previsione risultante
			dal Ministero	dalla Giunta del bilancio	
	Entrate diverse. <i>(Entrate miste).</i>				
12	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione in seguito a sentenze dell'autorità giudiziaria	8,000.00	8,000.00
13	Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio delle rimesse degli emigranti.	<i>per memor.</i>	<i>per memor.</i>
14	Entrate diverse e impreviste	4,000.00	4,000.00
	Totale	12,000.00	12,000.00
	Totale Entrate effettive ordinarie	2,286,400.00	2,286,400.00
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE. <i>(Entrate miste).</i>				
15	Depositi provvisori e pene pecuniarie speciali a carico dei capitani dei piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno (Art. 13-ter della legge 17 luglio 1910, n. 538)	150,000.00	150,000.00
16	Depositi di somme spettanti ad emigranti in esecuzione delle sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione o per altri oggetti e interessi relativi	153,300.0	153,300.00
17	Entrate eventuali per reintegrazione e ricupero di fondi nel bilancio passivo	<i>per memor</i>	<i>per memor.</i>
	Totale	303,300.0	303,300.00
	Totale Entrate effettive straordinarie	303,300.0	303,300.00
	Entrate effettive ordinarie e straordinarie	2,589,700.0	2,589,700.00

Capitoli		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916			
Numero	DENOMINAZIONE	Proposte del Mi- nistero presen- tate il 6 marzo 1915	Variazioni proposte		Previsione risultante
			dal Ministero	dalla Giunta del bilancio	
CATEGORIA II - MOVIMENTO DI CAPITALI					
18	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato e anticipazioni relative	1,634,162.00	1,634,162.00
CATEGORIA III — PARTITE DI GIRO					
19	Fitto di locali di proprietà del Fondo per l'emigrazione in uso dei servizi dell'emigra- zione	6,000.00	6,000.00
RIASSUNTO.					
	Categoria I — Entrate effettive	2,589,700.00	2,589,700.00
	Categoria II — Movimento di capitali . .	1,634,162.00	1,634,162.00
	Categoria III — Partite di giro	6,000.00	6,000.00
	Totale generale della Entrata	4,229,862.00	4,229,862.00

**STATO di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione
per l'esercizio finanziario 1915-16.**

Capitoli		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916			
Numero	DENOMINAZIONE	Proposte del Mi- nistero presen- tate il 6 marzo 1915	Variazioni proposte		Previsione risultante
			dal Ministero	dalla Giunta del bilancio	
	CATEGORIA I — SPESE EFFETTIVE				
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.				
	Spese generali. <i>(Spese miste).</i>				
1	Personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione	168,652.00	168,652.00
2	Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo del Commissariato della emigrazione	10,400.00	10,400.00
3	Contributo al Fondo pensioni per gli impiegati di ruolo del Commissariato dell'emigrazione	19,370.00	19,370.00
4	Rimunerazione al personale avventizio presso il Commissariato dell'emigrazione e compensi per lavori straordinari	30,000.00	30,000.00
5	Rimunerazioni al personale avventizio di fatica presso il Commissariato	7,000.00	7,000.00
6	Statistica dell'emigrazione: remunerazioni al personale addetto al lavoro e spese inerenti al servizio	8,000.00	8,000.00
7	Consiglio dell'emigrazione. Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso eventuale di spese di viaggio, compensi per la redazione stenografica dei verbali)	20,000.00	20,000.00
8	Nitto di locali ad uso ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati	49,300.00	49,300.00
9	Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati	25,000.00	25,000.00
10	Moduli e registri per uso d'ufficio (spese di stampa e di acquisto)	10,000.00	10,000.00
	<i>Da riportarsi</i>	347,722.00	347,722.00

Capitoli		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916			
Numero	DENOMINAZIONE	Proposte del Mi- nistero presen- tate il 6 marzo 1915	Variazioni proposte		Previsione risultante
			dal Ministero	dalla Giunta del bilancio	
	<i>Riporto . . .</i>	347,722.00	347,722.00
11	Biblioteca ed abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per gli Ispettorati	2,500.00	2,500.00
12	Spese di posta, telegrafo e telefono	20,000.00	20,000.00
13	Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari, attrezzi, ecc.	4,000.00	4,000.00
14	Spese casuali ed eventuali	5,000.00	5,000.00
15	Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato, ed uffici dipendenti nel Regno	5,000.00	5,000.00
	<i>(Emigrazione transoceanica).</i>				
16	Indennità al personale degli Ispettorati nei porti d'imbarco, compreso il personale del Commissariato destinato a prestare servizio negli uffici provinciali a norma della tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 538	15,000.00	15,000.00
17	Rimunerazione al personale avventizio presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco, personale avventizio per il servizio inerente all'applicazione della legge sulla tutela giuridica	30,000.00	30,000.00
18	Rimunerazione al personale avventizio di fatica presso gli Ispettorati nei porti di imbarco	4,000.00	4,000.00
	Totale . . .	433,222.00	433,222.00
	Diffusione di notizie utili per gli emigranti.				
19	Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente ai Comitati mandamentali e comunali, ad uffici ed istituti vari (spese di collaborazione, stampa, acquisto, imballaggio e spedizione)	20,000.00	20,000.00
20	Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni affini (spese di collaborazione, stampa, imballaggio e spedizione)	20,000.00	20,000.00
	Totale . . .	40,000.00	40,000.00

Capitoli		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916			
Numero	DENOMINAZIONE	Proposte del Mi- nistero presen- tate il 6 marzo 1915	Variazioni proposte		Previsione risultante
			dal Ministero	dalla Giunta del bilancio	
	Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo. <i>(Spese miste).</i>				
21	Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno - Rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per l'emigrazione	190,000.00	190,000.00
22	Servizio di informazioni e di assistenza alla frontiera - Vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina - Indennità e missioni speciali - Informazioni riservate	35,000.00	35,000.00
23	Funzionamento del Regio Ufficio dell'emigrazione nei confini di terra e di zona (Spese d'ufficio, fitto e arredamento di locali, assegni e indennità al personale di ruolo comandato e avventizio)	70,000.00	70,000.00
24	Spese di missione e di comando ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'ufficio centrale	18,000.00	18,000.00
25	Spese di liti <i>(Emigrazione transoceanica).</i>	<i>per memor.</i>	<i>per memor.</i>
26	Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti - Indennità alle Commissioni di visita ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse	40,000.00	40,000.00
27	Sorveglianza sulle locande nei porti d'imbarco - Indennità ai medici igienisti - Assistenza degli emigranti nei porti del regno	20,000.00	20,000.00
28	Disinfezioni del bagaglio degli emigranti nei porti di imbarco - Funzionamento della stazione di disinfezione nel porto di Napoli	20,000.00	20,000.00
29	Ricoveri, asili provvisori, stazioni sanitarie speciali per emigranti nei porti d'imbarco (affitto di stabili e piroscafi, spese di adattamento, arredamento e funzionamento, indennità al personale)	310,000.00	310,000.00
	<i>Da riportarsi . . .</i>	703,000.00	703,000.00

Capitoli		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916			
Numero	DENOMINAZIONE	Proposte del Mi- nistero presen- tate il 6 marzo 1915	Variazioni proposte		Previsione risultante
			dal Ministero	dalla Giunta del bilancio	
	<i>Riporto . . .</i>	703,000.00	703,000.00
30	Commissioni arbitrali per gli emigranti, indennità ai membri e segretari delle Commissioni stesse - Spese di posta, stampati, ecc.	80,000.00	80,000.00
	<i>(Servizio di Regi commissari a bordo di piroscafi).</i>				
31	Rimborso al Ministero della marina degli stipendi ed indennità ai medici militari adibiti ai servizi dell'emigrazione e contributo per il miglioramento del ruolo del corpo sanitario militare marittimo .	282,000.00	282,000.00
32	Stipendi e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito imbarcati eventualmente in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato - Competenze ai medici militari o ai Commissari viaggianti per il servizio effettivamente da essi prestato sui piroscafi con emigranti	217,000.00	217,000.00
33	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e Commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti	5,000.00	5,000.00
34	Quota a carico del Fondo per l'emigrazione per le pensioni dovute agli ufficiali della regia marina per il servizio da essi effettivamente prestato all'emigrazione .	<i>per memor.</i>	<i>per memor.</i>
	Totale	1,287,000.00	1,287,000.00
	Assistenza e protezione degli emigranti all'estero.				
	<i>(Spese miste).</i>				
35	Personale di ruolo degli Ispettori dell'emigrazione per l'estero e indennità di residenza in Roma quando vi abbiano diritto - Assegni degli Addetti per l'emigrazione	69,000.00	69,000.00
	<i>Da riportarsi</i>	69,000.00	69,000.00

Capitoli		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916			
Numero	DENOMINAZIONE	Proposte del Mi- nistero presen- tate il 6 marzo 1915	Variazioni proposte		Previsione risultante
			dal Ministero	dalla Giunta del bilancio	
	<i>Riporto . . .</i>	69,000.00	69,000.00
36	Contributo al Fondo pensioni per gli Ispet- tori dell'emigrazione per l'estero	6,340.00	6,340.00
	<i>(Emigrazione transoceanica).</i>				
37	Sussidi ad uffici ed istituti di patronato e di beneficenza nei paesi transoceanici.	524,000.00	524,000.00
38	Spese di primo stabilimento, trasferimen- to, di missione e indennità di residenza agli Ispettori ed addetti dell'emigrazione nei paesi transoceanici	90,000.00	90,000.00
39	Spese relative pel funzionamento degli uffici degli ispettori ed addetti dell'emigra- zione nei paesi transoceanici	60,000.00	60,000.00
40	Spese di missione dei Regi Consoli, funzio- nari del Commissariato e di altri in- caricati speciali nei paesi transoceanici nell'interesse dell'emigrazione	35,000.00	35,000.00
41	Pagamenti e rimborso alla Direzione Ge- nerale delle scuole all'estero delle spese disposte, d'accordo con il Commissariato dell'emigrazione, per l'incremento delle scuole italiane in America	370,000.00	370,000.00
42	Pagamenti e rimborso alla Direzione Ge- nerale delle scuole all'estero delle spese disposte, d'accordo con il Commissaria- to dell'emigrazione per maestri e medici agenti nell'America meridionale	80,000.00	80,000.00
43	Assistenza legale degli emigranti nei paesi transoceanici - Uffici legali e di inve- stigazione nei maggiori centri di emi- grazione nelle Americhe	330,000.00	330,000.00
44	Casi eccezionali di rimpatrio e di assisten- za degli emigranti nei paesi transocea- nici - Ricerche di emigranti	85,000.00	85,000.00
	<i>(Emigrazione per l'Europa ed altri paesi).</i>				
45	Sussidi ad uffici ed istituti di patronato e di beneficenza nei paesi d'Europa e nel bacino del Mediterraneo	50,000.00	50,000.00
	<i>Da riportarsi . . .</i>	1,699,340.00	1,699,340.00

Capitoli		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916			
Numero	DENOMINAZIONE	Proposte del Mi- nistero presen- tate il 6 marzo 1915	Variazioni proposte		Previsione risultante
			dal Ministero	della Giunta del bilancio	
	<i>Riporto . . .</i>	1,699,340.00	1,699,340.00
46	Spese di missione e trasferte di primo stabilimento, di trasferimento, e indennità di residenza agli Ispettori, Addetti dell'emigrazione, corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi . . .	30,000.00	30,000.00
47	Spese di missione dei Regi Consoli, funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali in Europa ed altri paesi	15,000.00	15,000.00
48	Assistenza legale e tutela degli emigranti in Europa ed altri paesi - Servizio dei Regi Ispettori, Addetti e Corrispondenti e spese per il funzionamento dei loro uffici	95,000.00	95,000.00
49	Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti in Europa ed altri paesi - Ricerche di emigranti nell'interesse delle loro famiglie	5,000.00	5,000.00
	Totale . . .	1,844,340.00	1,844,340.00
	Totale delle spese ordinarie effettive . . .	3,604,562.00	3,604,562.00
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.				
	<i>(Spese miste).</i>				
50	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione . . .	6,000.00	6,000.00
51	Restituzione di depositi provvisori e pene pecuniarie speciali a carico dei capitani di piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno in caso di assoluzione.	100,000.00	100,000.00
52	Sussidi ad imprese private promotrici di colonie di agricoltori italiani	<i>per memor.</i>	<i>per memor.</i>
53	Indennità agli Uffici diplomatici e consolari per le maggiori spese sostenute per il servizio della leva all'estero, da ripartirsi dal Commissariato dell'emigrazione di concerto coi Ministri degli affari esteri, della guerra e della marina . . .	80,000.00	80,000.00
	<i>Da riportarsi</i>	186,000.00	186,000.00

Capitoli		Competenza per l'esercizio finanziario da 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916			
Numero	DENOMINAZIONE	Proposte del Mi- nistero presen- tate il 6 marzo 1915	Variazioni proposte		Previsione risultante
			dal Ministero	dalla Giunta del bi'ancio	
	<i>Riporto . . .</i>	186,000.00	..	.	186,000.00
54	Indennità ai medici militari per servizi speciali all'estero (studi speciali, visite agli iscritti di leva, ecc.)	10,000.00	10,000.00
55	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 7° del regolamento 16 maggio 1912, n. 556 e reclamati dai creditori	<i>per memor.</i>	<i>per memor.</i>
56	Pagamento dei depositi per somme dovute agli emigranti in forza di sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione.	153,300.00	153,300.00
	Totale delle spese straordinarie effettive	349,300.00	394,300.00
	Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme	3,953,862.00	3,953,862.00
CATEGORIA II - MOVIMENTO DI CAPITALI					
57	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	<i>per memor.</i>	<i>per memor.</i>
	Totale del Movimento di capitali . . .	<i>per memor.</i>	<i>per memor.</i>

Capitoli		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916			
Numero	DENOMINAZIONE	Proposte del Mi- nistero presen- tate il 6 marzo 1915	Variazioni proposte		Previsione risultante
			dal Ministero	dalla Giunta del bilancio	
CATEGORIA III — PARTITE DI GIRO					
58	Fitto di locali di proprietà del Fondo per l'emigrazione in uso dei servizi dell'emigrazione	6,000.00	6,000.00
	Totale delle partite di giro	6,000.00	6,000.00
Fondi di riserva.					
59	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000.00	100,000.00
60	Fondo di riserva per le spese impreviste	170,000.00	170,000.00
	Totale dei fondi di riserva	270,000.00	270,000.00
RIEPILOGO.					
	Categoria I — Spese effettive	1,953,862.00	3,953,862.00
	Categoria II — Movimento di capitali	<i>per memor.</i>	<i>per memor.</i>
	Categoria III — Partite di giro	6,000.00	6,000.00
	Fondi di riserva	270,000.00	270,000.00
	Totale generale della Spesa	4,229,862.00	4,229,862.00

TABELLA A.

Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal Fondo di riserva appositamente istituito.

Numero del capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione (per la parte che si riferisce all'indennità di congedamento).
2	Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione.
4	Rimunerazioni al personale avventizio presso il Commissariato dell'emigrazione e compensi per lavori straordinari.
8	Fitto di locali ad uso ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati.
12	Spese di posta, telegrafo e telefono.
25	Spese di liti.
26	Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti, indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse.
28	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco - Funzionamento della stazione di disinfezione nel porto di Napoli.
30	Commissioni arbitrali per gli emigranti - Indennità ai membri e segretari delle Commissioni stesse - Spese di posta, stampati, ecc.
32	Stipendi e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito imbarcati eventualmente in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato - Competenze ai medici militari o ai Commissari viaggianti per il servizio effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
33	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e Commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
35	Personale di ruolo degli Ispettori dell'emigrazione per l'estero e indennità di residenza in Roma quando vi abbiano diritto - Assegni agli addetti per l'emigrazione (per la parte che riguarda l'indennità di residenza in Roma e quella di congedamento).
50	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione.
51	Restituzione di depositi provvisori e pene pecuniarie speciali a carico dei capitani di piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno, in caso di assoluzione.
55	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 7° del regolamento 16 maggio 1912, n. 556, e reclamati dai creditori.
56	Pagamento dei depositi per somme dovute agli emigranti in forza di sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione.

Norme circa i mezzi di salvataggio
delle navi addette al trasporto di passeggeri in viaggi di lunga navigazione

Le imbarcazioni costituenti la dotazione normale devono essere sistemate sotto le gru, in modo che sia possibile metterle in mare in un tempo minimo, non superiore a 5 minuti se l'imbarcazione è ancora sulle morse, ed a 2 minuti se già fuori bordo, essendo l'equipaggio già pronto al posto di manovra.

Metà almeno delle imbarcazioni della dotazione normale devono essere provviste di casse d'aria di metallo non facilmente ossidabile, aventi una capacità pari a 24 dm. cubi per ogni individuo che l'imbarcazione è autorizzata a portare.

Le casse d'aria possono, al massimo, per metà essere sostituite da sughero in pezzi a condizione che, ad ogni decimetro di cassa d'aria, corrisponda un decimetro e quarto di sughero. Il sughero potrà essere messo esternamente od internamente all'imbarcazione.

L'altra metà della dotazione normale sarà costituita dalle usuali imbarcazioni insommergibili, di tipo autorizzato, con galleggiabilità, comunque ottenuta, pari a quella che si avrebbe con almeno 12 dm. cubi di casse d'aria per persona. Due imbarcazioni al massimo possono essere di tipo comune.

La dotazione supplementare sarà costituita da altre imbarcazioni insommergibili o zattere di salvataggio di tipo autorizzato.

Le zattere devono essere sistemate in modo da potersi facilmente mettere in mare o gettare dal ponte su cui sono sistemate.

Il numero delle persone che può contenere ogni imbarcazione sarà determinato con le norme vigenti, in base, cioè ad 1/10 di tonnellata di stazza per ogni uomo adulto o per 2 ragazzi di 10 anni o meno.

Il numero delle persone che può trasportare ogni zattera sarà, come di consueto, determinata in ragione di 85 dc. cubi di cassa d'aria o 106 dc. cubi di sughero per ogni uomo adulto, purchè la superficie della zattera sia almeno di mq. 0,33 per ogni individuo.

Le autorità di porto potranno ridurre ulteriormente il numero delle persone che può essere portato da una imbarcazione od una

zattera, se da esperimenti pratici risulti ciò necessario per rendere possibile la manovra del galleggiante.

Le dotazioni di cui deve essere provvista ogni imbarcazione insommergibile sono :

Una serie completa di remi, più un armamento completo per banco;

- Due tappi per ogni aleggio;
- Una serie e mezza di scalmiere;
- Un'ancora galleggiante;
- Una gaffa, un gottazzo ed un secchio di ferro zincato;
- Un timone con la sua barra od un remo di poppa;
- Una barbeta di 35 m. di lunghezza almeno;
- Una filiera esterna a ghirlanda;
- Una scatola di fuochi pirotecnici e fiammiferi.

Le imbarcazioni insommergibili nella proporzione di un terzo del numero totale ed in ogni caso in numero non inferiore a quattro devono inoltre avere :

- Un albero o più con vele ed accettori;
- Una bussola;
- Un fanale guarnito e due asce;
- Un recipiente contenente 4 litri di olio.

Le zattere devono avere :

- Una filiera esterna a ghirlanda;
- Quattro remi e cinque scalmiere;
- Un fuoco di salvagente luminoso.

Le imbarcazioni e le zattere devono inoltre avere :

Un recipiente stagno contenente 1 litro d'acqua a persona;

Un recipiente stagno contenente 1 kg. di biscotto a persona; e tali generi verranno al massimo ogni 15 giorni cambiati dal personale di bordo.

Tutte le dotazioni devono essere convenientemente assicurate in modo che risulti facile di servirsene.

Inoltre delle scale di corda dovranno potersi fissare a bordo per permettere l'imbarco dei passeggeri specialmente sulle zattere

Gli anelli salvagente, capaci di sostenere per 24 ore in mare

un peso di 14 kg. di ferro devono essere nella prescritta proporzione di 4 per piroscampo di 500 tonn. di stazza lorda o meno e di 1 per ogni 250 tonn. di stazza in più. Uno almeno dei salvagente deve essere luminoso.

Le cinture di salvataggio, capaci di sostenere in mare un peso di Kg. 6,8 di ferro devono essere in numero almeno eguale a quello delle persone (passeggeri ed equipaggio) presenti a bordo in un istante qualsiasi della traversata.

Gli oggetti di salvataggio devono portare l'indicazione del nome della nave e del porto d'iscrizione; le imbarcazioni e le zattere devono inoltre portare l'indicazione del numero delle persone che possono contenere.

Le Autorità di porto devono nelle visite accertare che i mezzi di salvataggio rispondono ai suddetti requisiti, che vi siano i « ruoli di chiamata » in casi di abbandono della nave, di pericolo, di incendio e che sul giornale di bordo risulti che siansi fatte le esercitazioni per le manovre delle imbarcazioni, e per casi di incendio come prescritto dalla Circolare riservata 281/2 del 31 gennaio 1916.

Roma, 12 febbraio 1916.

p. il Ministro - Il Sotto Segretario di Stato :
A. BATTAGLIERI.

Precauzioni da prendersi per la navigazione

in zone pericolose specialmente per le navi addette al trasporto dei passeggeri.

Per prevenire e ridurre al minimo le perdite di vite umane derivanti dall'eventuale affondamento di una nave per effetto dello scoppio di una mina o di un siluro, si richiama l'attenzione degli armatori e dei capitani di prendere, se non fossero già state prese, speciali precauzioni quando le navi, specialmente se addette al trasporto di passeggeri, devono navigare in zone pericolose.

Si suggerisce per tanto di usare le seguenti precauzioni:

1° Tenere chiuse tutte le porte delle paratie stagne trasversali, meno quelle poche indispensabili per il servizio della nave.

2° Tenere chiusi tutti i portellini e le altre aperture delle murate, meno eventualmente quei pochi che devono restare aperti per il servizio della nave.

3° Destinare persone dell'equipaggio a chiudere, ad un determinato segnale, le porte stagne ed i portellini che fossero rimasti aperti per le necessità di servizio anzidette.

4° Stabilire adatto segnale di avviso per il personale destinato a lavorare nelle stive (locali dell'apparato motore) e nelle carboniere, affinchè esso sappia quando è il momento di abbandonare il posto di lavoro.

5° Aumentare la stabilità iniziale della nave col riempire le casse di zavorra o con altri mezzi.

6° Tenere aperte le porte delle paratie longitudinali, come quelle delle carboniere, per facilitare con ogni mezzo il deflusso dell'acqua, imbarcata per avaria, da un fianco all'altro della nave.

7° Aumentare le dotazioni di salvataggio in forma di apparecchi messi sul ponte in modo che essi possano prontamente andare in mare o galleggiare staccandosi dal detto ponte, tenendo conto che in caso di sinistro difficilmente tutte le imbarcazioni possono mettersi in mare.

8° Tenere le imbarcazioni di salvataggio sospese alle grue, girate fuori bordo e pronte per essere ammainate.

9° Tenere le imbarcazioni e le zattere senza le coperture, e tenere, quelle non sospese alle gru, assicurate al ponte da semplici ritenute che possono essere subito tagliate, o da ganci a scocco che possono essere subito aperti.

10° I mezzi di salvataggio devono essere tutti pronti all'uso; le cinture devono essere sistemate in modo che siano facilmente accessibili a tutte le persone; a tale uopo si suggerisce di portare un maggior numero di cinture e di distribuirle largamente per quanto è possibile.

Roma, addì 19 marzo 1916.

Per il Ministro
Il Sotto Segretario di Stato
A. BATTAGLIERI.

Assegnamento di fondi speciali per il collocamento degli operai e per sussidiare i disoccupati e i connazionali cui è sospesa la rendita-infortuni da parte di paesi nemici.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 571, che conferisce al Governo poteri straordinari per la guerra;

Riconosciuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, fondi per corrispondere, durante lo stato di guerra, contributi a favore delle associazioni economiche e di previdenza le quali abbiano organizzato servizi di sussidi contro la disoccupazione e degli uffici di collocamento della mano d'opera, nonchè sussidi ai connazionali colpiti da infortuni sul lavoro in paesi nemici e che, a cagione della guerra, più non percepiscono le rendite e le pensioni loro dovute dagli istituti assicuratori;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro d'agricoltura, industria e commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate le assegnazioni straordinarie di cui appresso per gli scopi di ognuna di esse indicati:

a) per contributi dello Stato a favore delle Associazioni economiche e di previdenza (professionali, di mutuo soccorso e di

cooperazione) le quali abbiano organizzato servizi di sussidi per alleviare gli effetti della disoccupazione, lire 150,000 (1);

b) per contributi dello Stato a favore degli uffici di collocamento della mano d'opera, per le operazioni che essi compiono nella Provincia dove hanno sede e nelle Provincie immediatamente limitrofe, lire 30,000 (1);

c) per sussidi da corrispondersi, con riserva di ricupero, ai connazionali colpiti da infortunio sul lavoro in paesi nemici e che,

(1) Nei giorni 6 e 7 maggio si è adunata, presso l'Ufficio del lavoro, la Commissione — composta di tre rappresentanti del Comitato permanente del lavoro (onorevole avv. Mario Abbiate, Ettore Reina, ing. Raimondo Targetti) e di tre rappresentanti del Consiglio superiore della previdenza (on. Angiolo Cabrini, prof. Ullisse Gobbi, ing. Guido Toia) — incaricata di studiare e proporre le norme per la erogazione dei contributi a favore delle associazioni economiche e di previdenza, le quali abbiano organizzato servizi di sussidi per alleviare gli effetti della disoccupazione.

Su relazione del prof. Gobbi, dopo ampia ed esauriente discussione, è stato approvato uno schema di norme, in base al quale il suaccennato fondo di 150,000 lire sarà erogato: 1° in contributi periodici a favore di associazioni professionali, di mutuo soccorso, cooperative, che dal 1° gennaio 1916 in avanti provvedano sistematicamente a distribuire ai loro soci operai, contadini o impiegati e commessi di aziende private, sussidi di disoccupazione in base a norme fissate in uno statuto o regolamento; 2° in sovvenzioni alle associazioni predette che, avendo già un servizio organizzato di previdenza per la disoccupazione, abbiano dovuto negli anni 1914 e 1915 sostenere gravi sacrifici finanziari, notevolmente superiori a quelli degli anni precedenti, per sussidi ai soci disoccupati; 3° in sovvenzioni alle associazioni predette che, senza avere già organizzato un servizio di sussidi alla disoccupazione, abbiano negli anni 1914 e 1915 destinato parte dei loro fondi a sussidio dei soci disoccupati. I contributi di cui al numero 1 non potranno di regola superare un terzo dei sussidi corrisposti dalle associazioni ai soci validi involontariamente disoccupati, nè la quota di lire 0.50 per ogni giornata di disoccupazione sussidiata; le sovvenzioni di cui ai n. 2 e 3 non potranno, di regola, superare il terzo della maggiore spesa sostenuta da dette associazioni negli esercizi 1914 e 1915 e saranno concesse quando, per effetto delle erogazioni straordinarie sostenute nei detti esercizi, le associazioni abbiano subito danno patrimoniale o abbiano dovuto peggiorare il trattamento dei soci.

Intorno alle proposte di erogazione dei fondi per la disoccupazione, sarà sentita una apposita Commissione mista.

(2) Su relazione dell'on. Abbiate, il Comitato permanente del lavoro, nella riunione del 4-5 maggio 1916, ha ampiamente discusso circa le condizioni e le norme per la erogazione del contributo di 30,000 lire a favore degli Uffici di collocamento della mano d'opera, approvando all'uopo uno schema di disposizioni.

In base a tale disposizioni potranno ottenere sussidi a carico dell'indicato fondo gli uffici appartenenti a una delle seguenti categorie: istituiti da province e comuni; concordati fra organizzazioni di padroni e di lavoratori; dipendenti da una organizzazione operaia, i quali funzionino però col riconoscimento della corrispondente organizzazione padronale e viceversa; fondati da istituti di beneficenza o da altri enti morali. Nell'assegnazione dei contributi — che si farà sentito il parere del Comitato permanente del lavoro — si terrà specialmente conto del

a cagione della guerra più non percepiscono le rendite o le pensioni loro dovute dagli Istituti assicuratori una somma non superiore alle lire 500,000.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte le conseguenti variazioni nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2.

Con decreti del ministro di agricoltura, industria e commercio saranno determinate le condizioni e le norme di assegnazione e di pagamento per l'erogazione dei contributi e dei sussidi di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — CAVASOLA.

dei bisogni finanziari dell'Ufficio in rapporto alle sue entrate normali, del numero delle domande accolte, della gratuità delle prestazioni dell'Ufficio, della estensione territoriale dei servizi dell'Ufficio stesso, e dei prestiti o sussidi dati dall'Ufficio per le spese di viaggio. Sussidi di incoraggiamento potranno essere concessi a quegli enti i quali promuovono la istituzione di uffici di collocamento in base a un programma che dia affidamento di pratica e sollecita realizzazione.

a quegli enti i quali promuovono la istituzione di uffici di collocamento in base a un programma che dia affidamento di pratica e sollecita realizzazione.

Il Comitato ha delegato l'esame dei provvedimenti singoli ad una Commissione composta dei consiglieri Abbiate, Reina e Targetti.

(3) Le norme per la erogazione di questa terza categoria di sussidi sono indicate dal successivo D. M. del 30 aprile 1916 (V. pag. 68).

Norme per l'erogazione dei sussidi
di cui alla lettera c) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1916, n. 425.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.

Veduti l'art. 1 lett. C) e l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1916, n. 425, col quale viene stanziato un fondo per l'assegnazione di sussidi ai connazionali colpiti da infortunio sul lavoro in paesi nemici, che, a causa della guerra, più non percepiscono le rendite loro dovute dagli istituti assicuratori;

DETERMINA :

Art. 1.

L'incarico di provvedere all'assegnazione ed al pagamento dei sussidi in conformità dell'art. 1 lett. c) del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1916, n. 425, è affidato alla Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Art. 2.

I sussidi di cui nel precedente articolo saranno concessi :

1° ai cittadini italiani titolari di rendite d'infortunio dovute da Istituti assicuratori di paesi nemici, sempre che attualmente essi risiedano nel Regno o nei territori occupati dal R. esercito;

2° ai nazionali attualmente residenti nei territori occupati dal R. esercito i quali siano titolari di rendite d'infortunio dovute da Istituti assicuratori di paesi nemici.

Art. 3.

Per ottenere il sussidio, le persone indicate nel precedente articolo dovranno presentare alla Cassa Nazionale di Previdenza, insieme con la domanda in carta semplice, il titolo della rendita d'infortunio rilasciato dall'Istituto assicuratore.

La trasmissione della domanda e del certificato sopra indicato dovrà, su richiesta degli interessati, essere fatta, in franchigia

postale, dal Sindaco o dal Commissario civile del luogo di residenza. Questi, trasmettendo la domanda, deve dichiarare l'esistenza in vita dell'avente diritto e, per le vedove, lo stato vedovile.

Qualora non possa essere prodotto il titolo originario della rendita, la Cassa Nazionale di Previdenza potrà ammettere, sotto la propria responsabilità, altri mezzi di prova della sussistenza del diritto.

In ogni caso, così la esistenza del diritto nella persona dell'istante, come la misura della rendita ad essa dovuta e le eventuali successive variazioni, si determinano secondo le leggi e gli ordinamenti assicuratori vigenti nel luogo dell'infortunio e per l'Istituto di cui trattasi.

Art. 4.

La Cassa Nazionale di Previdenza, quando accolga la domanda di sussidio, rilascerà ai titolari della rendita un certificato provvisorio, in sostituzione del titolo originario, che verrà conservato presso la Cassa Nazionale.

Art. 5.

I sussidi verranno conferiti in misura non superiore ai due terzi dello importo delle rate di rendita scadute, e non ancora pagate, a decorrere dal 1° giugno 1915.

L'importo delle rate accennate sarà valutato riducendo la valuta estera in valuta italiana.

Art. 6.

Il primo pagamento dei sussidi verrà fatto subito dopo l'accoglimento delle rispettive domande da parte della Cassa Nazionale.

I pagamenti ulteriori verranno fatti al principio di ogni trimestre.

Il servizio di tali pagamenti sarà fatto a mezzo degli uffici postali.

Art. 7.

In caso di controversia, così su l'ammissibilità della domanda di sussidio, come su la misura di esso, gli interessati potranno, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione presa dalla Cassa Nazionale, presentare ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La Cassa Nazionale si conformerà alla decisione ministeriale.

Art. 8.

La Cassa Nazionale di Previdenza rimetterà al Ministero di agricoltura, industria e commercio, alla fine di ogni trimestre, l'elenco dei sussidi pagati per ottenerne il rimborso.

In base a tale elenco, che dovrà essere verificato da un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio, verrà dal Ministero stesso provveduto al rimborso a carico del Cap. 204, IV, del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Art. 9.

Le eventuali anticipazioni di sussidi già fatte dalla Cassa Nazionale di Previdenza al momento dell'entrata in vigore del presente decreto saranno computate a tutti gli effetti del decreto Luogotenenziale e del presente decreto.

Di essa sarà fatta annotazione sul titolo provvisorio di cui all'articolo 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 30 aprile 1916.

Il Ministro

G. CAVASOLA.

Soccorsi alle famiglie bisognose
anche residenti all'estero, dei militari arruolatisi come volontari.

(Circolare del Ministero della Guerra N. 259)

1. In conseguenza della istituzione, nello stato di previsione della spesa dell'amministrazione della guerra, dell'apposito capitolo n. 101-*quater*, istituzione effettuata con decreto luogotenenziale n. 375 del 6 aprile 1916 (circolare 228 del *giornale militare*), questo Ministero determina che le famiglie bisognose dei militari *arruolati volontari per la durata della guerra* possano, d'ora innanzi, fruire di un soccorso giornaliero a carico del bilancio della guerra, analogo a quello accordato alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Tale soccorso non potrà però essere loro corrisposto che a datare del 1° aprile 1916.

2. Il soccorso suddetto potrà essere concesso soltanto ai congiunti che abbiano con i volontari i vincoli di parentela indicati dall'art. 5 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, ed alle stesse condizioni e nella stessa misura fissata dal detto regio decreto. e cioè:

a) per la moglie	L.	0.70	0.60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro »		0.35	0.30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro »		0.70	0.60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro »		1.10	1.00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni ovvero inabili al lavoro »		0.70	0.60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate »		0.35	0.30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

3. La procedura per la concessione sarà quella stessa stabilita per le famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, dalle circolari 351 e 706 del *giornale militare* del 1915.

Quindi le famiglie dei volontar che intendono ottenere il soccorso dovranno farne domanda, scritta o verbale, al sindaco del comune ove risiedono, che, assunte in proposito le occorrenti informazioni, sottoporrà la domanda alle commissioni comunali.

4. Per i soccorsi pagati alle famiglie dei volontari, i sindaci (nella considerazione che il fondo all'uopo stanziato è distinto dal fondo ordinario pei soccorsi) compileranno appositi separati rendiconti, analoghi a quelli compilati per gli altri soccorsi, indicandovi in modo ben visibile sul frontispizio che trattasi dei soccorsi concessi alle famiglie bisognose dei volontari di guerra, e li trasmetteranno ai distretti militari nei termini fissati dal n. 10 della citata circolare 351.

5. Nei rendiconti speciali suddetti saranno dimostrati anche i soccorsi pagati alle famiglie dei volontari provenienti dai militari di terza categoria, e ciò pure nel caso che nel frattempo la rispettiva classe di terza categoria sia stata chiamata alle armi. Qualora le famiglie stesse avessero già nel passato fruito del soccorso per speciale autorizzazione del Ministero, la relativa spesa cesserà di essere dimostrata nel rendiconto ordinario per essere dimostrata, d'ora innanzi, nel rendiconto speciale.

6. I distretti chiederanno alle direzioni di commissariato i fondi occorrenti per i soccorsi alle famiglie dei volontari con richiesta separata a carico del capitolo 101-*quater*, e così pure conteggeranno la relativa spesa in separati rendiconti a carico del capitolo stesso.

7. *Alle famiglie dei volontari le quali risiedano all'estero, il soccorso potrà essere corrisposto per mezzo delle regie autorità consolari, nel modo consueto. Quindi i comandi dei corpi o reparti del R. esercito, nell'inviare al R. Commissariato dell'emigrazione gli elenchi, prescritti dalla circolare 750 del giornale militare del 1915, dei militari alle armi le cui famiglie residenti all'estero possano aver titolo al soccorso, vi comprenderanno, ove del caso, anche i volontari di guerra.*

8. Per tutto ciò che, in materia di soccorsi alle famiglie dei detti volontari, non è regolato da speciali norme della presente circolare, varranno, in quanto siano applicabili, le disposizioni delle citate circolari 351, 706 e 750 del *giornale militare* del 1915 e dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi* (Atto 118 del 1907).

Il Ministro

MORRONE.